




PIANO DI ILLUMINAZIONE

COMUNE DI CONCOREZZO (MB)

VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ
ENEL SO.L.E.



FORMATO

A4

SCALA

-

DATA

Febbraio 2013



ARCHITECTURE
& ENGINEERING

di ing. R. Guanella - arch. M. Montani - arch. M. Süss
p. I.V.A. 12859360153
sede legale: Via Boccaccio 15/A - 20123 Milano
sede operativa: Via Giuditta Pasta, 92 - 20161 Milano
TEL. 0245477642 FAX. 0245477710
www.studiogms.it

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C-e dalla L.22/04/1941 N.663 e successive modifiche ed integrazioni. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o in forma riassuntiva o per stralcio, imitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.



1. PREMESSA

Il presente documento ha come obiettivo quello di definire il valore di *equa indennità* (rif. art. 24 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578) per il riscatto, da parte della Pubblica Amministrazione del Comune di Concorezzo (MB), degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel So.I.e.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio Decreto 15 ottobre 1925, n° 2578 (articolo 24);

- D.P.R. 4 ottobre 1986, n° 902 – capo II:

Riscatto dei servizi affidati in concessione:

Articolo 8

“Nell'ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi affidati in concessione all'industria privata la data di effettivo inizio dell'esercizio della concessione stessa è quella risultante dall'atto di concessione o da atti di natura certa. In mancanza, l'inizio dell'esercizio predetto decorre dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del contratto di concessione o di appalto.”

“Nel caso di proroga o di rinnovo della concessione, ovvero in caso di mutamento del titolare della concessione, la data di inizio dell'esercizio, ai fini del riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute modificazioni ai patti d'esercizio.”

Articolo 9

“La volontà di avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente art. 2.

Entro trenta giorni dalla predetta deliberazione l'ente concedente deve notificare al concessionario l'atto di preavviso a mezzo dell'ufficiale giudiziario o, se il destinatario ha il domicilio nel comune, a mezzo del messo di conciliazione oppure del messo comunale.

Il preavviso è valido anche se la deliberazione non è ancora esecutiva.”

Articolo 10



“Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del preavviso, il concessionario deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio riferito alla data in cui il preavviso è notificato.

Detto stato di consistenza dovrà essere immediatamente comunicato all'ente concedente che, previo accesso all'impianto od esercizio, dovrà, entro trenta giorni successivi al ricevimento, comunicare al concessionario il proprio accordo o le eventuali osservazioni e proposte di rettifica.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di rifiuto o di mancato rispetto del termine perentorio di cui al primo comma da parte del concessionario, lo stato di consistenza è formato, nel termine dei successivi centoventi giorni, dall'ente concedente, i cui incaricati, in base ad un decreto del prefetto, potranno accedere anche coattivamente nelle officine o negli altri locali dell'impianto o dell'esercizio.

Lo stato di consistenza è immediatamente comunicato dal comune al concessionario che, nel termine perentorio dei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potrà far pervenire le sue controdeduzioni, in mancanza delle quali lo stato di consistenza s'intende accettato. Nel caso di disaccordo fra le parti decide, limitatamente all'oggetto della controversia, un collegio di tre periti, nominati uno per parte dall'ente concedente e dal concessionario, ed un terzo, con funzioni di presidente, dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'ente riscattante.”

Articolo 11

“Lo stato di consistenza costituisce la base per la determinazione dell'indennità di riscatto, tenuti presenti i criteri fissati dall'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578. Ove fra le parti non sussistono contestazioni circa la determinazione della predetta indennità, l'accordo relativo deve risultare da una convenzione stipulata in forma pubblica amministrativa fra l'ente e il concessionario.

Quando l'indennità di riscatto come sopra determinata risulti superiore a quella presunta il consiglio comunale provvede al finanziamento della differenza con deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 2.”



Articolo 12

“Nella ipotesi del ricorso ai collegi arbitrali di cui al settimo e all'ottavo comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, la deliberazione esecutiva di nomina dell'arbitro, nella quale debbono farsi fra l'altro constare i motivi e l'entità del disaccordo, sarà notificata al concessionario nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 10 del presente regolamento.”

Articolo 13

“Il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:

- a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;*
- b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo.”*

Articolo 14

“Per la determinazione del profitto di cui alla lettera c) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, si tiene conto dei redditi accertati ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche.

Nel caso in cui il concessionario eserciti più attività o sia titolare di più concessioni, in mancanza di accertamento fiscale specifico relativo all'esercizio riscattato, si potrà tener conto delle risultanze delle scritture contabili del concessionario, purché regolarmente tenute.”

- Legge 18 aprile 2005, n° 62 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”, articolo



23 *“Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi”*, che legifera sui taciti rinnovi dei contratti;

- Legge 6 agosto 2008, n° 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e s.m.i., all'articolo 23 bis *“Servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, ai commi 2, 3, 5 e 8:

comma 2. “Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.”

comma 3. “In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.”

comma 5. “Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.”

comma 8. “Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.”

- D.P.R. 7 settembre 2010, n° 168 *“Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*:



articolo 12, comma 2, lettera a):

“A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.”

- D.P.R. del 7 settembre 2010, n° 168 *“Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”, articolo 12, comma 1, lettera a):*

“A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 113, commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Articolo 3, comma 3, lettera f):

“Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito:

f) indica i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 1, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione ai sensi dell'articolo 10, comma 2”.

Articolo 10, commi 1 e 2:

“Cessione dei beni in caso di subentro:

comma 1. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami.



comma 2. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.”

- Piano d'azione per l'Energia della Regione Lombardia, che a pag. 74 dichiara:
Acquisizione dei punti luce di proprietà non pubblica da parte degli enti locali
“Dall'analisi dei dati forniti dalla DG Reti della Regione Lombardia, emerge che circa il 56% degli impianti installati sul territorio risulta di proprietà di Enel Sole ed il rimanente 44% di proprietà comunale.
Questo rappresenta un ostacolo nel caso in cui il Comune decida di indire una gara pubblica per individuare il soggetto più idoneo, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto l'aspetto economico, a cui affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica.
Per facilitare il ricorso al finanziamento tramite terzi (Art. 4 Direttiva 93/76/CE, “la fornitura globale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e finanziamento di un investimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica secondo modalità per le quali il recupero del costo di questi servizi è in funzione, in tutto o in parte, del livello di risparmio energetico”) e dunque l'affidamento del servizio ad una ESCO, è opportuno che il Comune riscatti la proprietà dell'impianto, dopo aver acquisito la necessaria cognizione sulla consistenza dei punti luce (proprietà e gestore della rete, numero e tipologia dei centri luminosi, tipologia dei circuiti di alimentazione, età degli impianti).
La procedura da seguire per il riscatto degli impianti è indicata dal D.P.R. 902/86 e prevede che il Consiglio comunale deliberi di procedere all'acquisizione della proprietà a fronte di un indennizzo e dia mandato alla Giunta e all'Ufficio Tecnico per gli atti esecutivi.



Il proprietario, a cui viene notificato l'atto, deve redigere lo stato di consistenza dell'impianto, la base per determinare l'indennizzo dovuto, ai sensi dell'art. 24 del R.D. 15.10.25 n. 2578 (valore degli impianti tenuto conto del degrado e dedotti i contributi pubblici). Nel caso in cui questi non provveda in tal senso, lo stato di consistenza verrà definito dal Comune.

Una volta terminata la valutazione economica, che deve considerare il degrado subito dagli impianti, lo stato di obsolescenza degli apparecchi di illuminazione e la loro rispondenza alla LR 17/00, il rispetto delle attuali normative di sicurezza elettrica (NORME CEI) e prestazionali – illuminotecniche, è presentata l'offerta formale al proprietario tramite un atto della Giunta comunale in cui viene fissata una data per la presa di possesso. Se il proprietario non accetta l'indennizzo, questo viene accantonato a sua disposizione e viene avviata la procedura arbitrale prevista dallo stesso art. 24, comma 7° T.U. municipalizzate. Contemporaneamente, con ordinanza sindacale, il Comune dichiara l'avvenuto riscatto e prende possesso dell'impianto. In questo caso il finanziamento di Regione Lombardia potrebbe risultare essenziale.”

- Legge Regione Lombardia 17/2000 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” e s.m.i. (L.R. 38/2004 e L.R. 19/2005).
- Sentenza Consiglio di Stato n° 8232/2010 del 25/11/2010;
- Sentenza Consiglio di Stato n° 3606/2011 del 24/05/2011.

2. STIMA DEL VALORE DEGLI IMPIANTI

Per il calcolo totale degli oneri si sono seguite le direttive del D.P.R. n° 902 del 1986, in particolare dell'articolo 13, comma “a”, per quanto riguarda la determinazione del valore di degrado degli impianti e comma “b”, per la determinazione delle deduzioni da effettuare.



La valutazione economica degli impianti di proprietà Enel So.Ie., è stato effettuato attraverso il calcolo del Valore Industriale Residuo (V.I.R.), quantificato come il prodotto tra il Costo di Ricostruzione a Nuovo ed il Coefficiente di degrado.

$$\mathbf{V.I.R. = C.R.N. * Cd}$$

Ove:

V.I.R. = Valore Industriale Residuo

C.R.N. = Costo Ricostruzione a Nuovo

Cd = Coefficiente di Degrado

Il Coefficiente di degrado (Cd), invece, è calcolato come segue:

$$\mathbf{Cd = 1 - E/V_m}$$

Ove:

E = età dell'impianto (anni)

V_m = vita media dell'impianto

VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DEGRADO (C.d.)

Non disponendo del dato di età fisica di ciascun impianto (E), è risultato impossibile determinare direttamente il coefficiente di degrado, che costituisce un indice variabile tra 0 (impianto oltre la sua vita utile) e 1 (impianto nuovo), dato dal rapporto tra l'età fisica del sistema (dato mancante), ovvero gli anni di servizio, e la vita media dell'impianto, stimata sulla base dei dati tecnici dei vari componenti.

Per il calcolo di tale parametro, si sono presi invece in considerazione gli indici di priorità di intervento, assegnati ad ogni singolo complesso illuminante nell'allegato E *"Individuazione degli interventi operativi specifici e relative priorità"*.

Nella stesura del documento si è proceduto ad un'analisi accurata dello stato di conservazione e di conformità alla normativa vigente (L.R. 17/2000 e s.m.i.) degli impianti, sulla base delle specifiche puntuali di ogni singolo punto luce rilevate durante l'attività di censimento, individuando differenti Indici di Priorità di intervento.



Tali indici non fanno solo riferimento all'eventuale necessario adeguamento normativo degli apparecchi di illuminazione (rif. D.d.g. 8950), bensì considerano anche gli aspetti strettamente connessi allo stato di obsolescenza di tutti i componenti del sistema (apparecchi di illuminazione e loro tipologia, sostegni e linee di alimentazione).

Ad ogni livello di priorità è stato assegnato quindi il dato di riferimento dell'età fisica (E) presunte degli impianti, sia per quanto riguarda i sostegni che gli apparecchi di illuminazione, desunti appunto dall'assegnazione dell'indice di priorità dell'allegato E, che ha tenuto conto di tutte le caratteristiche fisiche, meccaniche, di conformità e di obsolescenza di tutti i componenti dell'impianto appena descritte.

Sono stati pertanto identificati con:

Indice di Priorità 1:

- le soluzioni integrate di riassetto illuminotecnico in cui si rende necessaria la sostituzione del sostegno, dell'apparecchio di illuminazione e della sorgente luminosa;
- l'installazione di nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R.17/2000 e s.m.i., ove non presente sul sostegno;
- le sostituzioni dei sostegni vetusti.

Trattandosi di casi con la più alta priorità, sono stati assegnati i seguenti coefficienti di degrado:

Componente	Età fisica presunta (E)	Vita media degli impianti (V_m)	Cd
Sostegno vetusto	>25/30	25/30	0
Apparecchio di illuminazione vetusto non conforme alla normativa vigente	>25	25	0
Apparecchio di illuminazione di recente installazione, conformi alla normativa vigente	4	25	0,8

Indice di Priorità 2:

- le soluzioni integrate di riassetto illuminotecnico in cui si deve prevedere, per lo stesso complesso illuminante, la sostituzione dell'apparecchio di illuminazione e della



sorgente luminosa (compresi i casi in cui sia necessaria anche la manutenzione del sostegno).

I coefficienti di degrado legati ai componenti rientranti in questa priorità sono:

Componente	Età fisica presunta (E)	Vita media degli impianti (V_m)	Cd
Sostegno in buone condizioni	15	25/30	0,5
Apparecchio di illuminazione vetusto non conforme alla normativa vigente	>25	25	0

Indice di Priorità 3:

- le sostituzioni di apparecchi di illuminazione vetusti con sorgente ai vapori di sodio ad alta pressione o con lampade fluorescenti o ad alogenuri metallici;
- le sostituzioni di apparecchio di illuminazione in buono stato di conservazione ma dotato di sorgente ai vapori di mercurio con bulbo;

I valori di degrado assunti per le componenti della priorità 3 sono:

Componente	Età fisica presunta (E)	Vita media degli impianti (V_m)	Cd
Sostegno in buone condizioni	15	25/30	0,5
Apparecchio di illuminazione vetusto non conforme alla normativa vigente	>25	25	0

Indice di Priorità 4:

- le sostituzioni su impianti nuovi di apparecchi di illuminazione non adeguabili alla L.R. 17/00 e s.m.i. dotati di sorgenti ai vapori di sodio a bassa o ad alta pressione o di lampade fluorescenti o ad alogenuri metallici;

I coefficienti di degrado legati ai componenti rientranti in questa priorità sono:

Componente	Età fisica presunta (E)	Vita media degli impianti (V_m)	Cd
Sostegno in buone condizioni	15	25/30	0,5
Apparecchio di illuminazione in buone condizioni, non conforme alla normativa vigente	12	25	0,5
Apparecchio di illuminazione vetusto non conforme alla normativa vigente	>25	25	0



Indice di Priorità 5:

- gli interventi sugli apparecchi di illuminazione che per essere adeguati alla L.R. 17/00 e s.m.i. necessitano della correzione dell'orientamento o dell'installazione di alette di schermatura (qualora possibile);
- interventi di rimozione o sostituzione con nuovo apparecchio di illuminazione conforme alla L.R. 17/00 e s.m.i., salvo eventuale deroga comunale;
- gli interventi di sostituzione su proiettori e apparecchi a incasso non adeguabili alla L.R. 17/00 e s.m.i.

I coefficienti di degrado legati ai componenti rientranti in questa priorità sono:

Componente	Età fisica presunta (E)	Vita media degli impianti (V_m)	Cd
Sostegno in buone condizioni	15	25/30	0,5
Apparecchio di illuminazione in buone condizioni	12	25	0,5
Apparecchio di illuminazione di recente installazione, conforme alla normativa vigente	5	25	0,8

Nessun indice di Priorità:

Per gli impianti che non necessitano di nessun intervento correttivo, sono stati assunti i seguenti coefficienti di degrado:

Componente	Età fisica presunta (E)	Vita media degli impianti (V_m)	Cd
Sostegno in buone condizioni	15	25/30	0,5
Apparecchio di illuminazione in buone condizioni, conforme alla normativa vigente	12	25	0,5
Apparecchio di illuminazione di recente installazione, conforme alla normativa vigente	5	25	0,8

Così come ampiamente descritto nella relazione descrittiva, gli impianti di illuminazione di proprietà Enel So.I.e. si trovano in uno stato generale di degrado e vetustà, situazione che è la conseguenza di un'attività di manutenzione approssimativa e frammentaria nel tempo, e dall'elevato numero di anni di esercizio degli impianti.



La maggior parte degli impianti si trovano in stato di degrado funzionale e non risultano rispondenti alle normative vigenti sotto l'aspetto tecnico, elettrico, meccanico ed illuminotecnico, ed è per questi motivi che il valore dei coefficienti risulta mediamente più vicino allo 0 che all'1.

CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE A NUOVO (C.R.N.)

Ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 del D.P.R. n° 902/1986, il Costo di Ricostruzione a Nuovo (C.R.N.) è l'insieme dei costi che si dovrebbero sostenere, nel momento esatto del calcolo, per acquistare e ricostruire l'impianto oggetto di studio, che sia equivalente in tutti i suoi aspetti funzionali a quello esistente.

Basandosi sui prezzi vigenti (Prezzari DEI) sono stati calcolati dei costi di riferimento per quantificare gli interventi di nuova installazione dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione che necessiterebbero di lavori di adeguamento normativo e di messa in sicurezza.

Tali valori, riportati nella seguente tabella, rappresentano dei costi medi di mercato, IVA esclusa.

TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO MEDIO DI MERCATO
Fornitura e posa in opera di sostegno zincato	€487,83
Fornitura e posa in opera di mensola a parete	€169,94
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione stradale	€317,89
Fornitura e posa in opera di apparecchio di arredo urbano	€223,84

CALCOLO DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (V.I.R.)

Il calcolo del Valore Industriale Residuo avviene tramite la moltiplicazione tra il Costo di Ricostruzione a Nuovo, illustrato nel precedente paragrafo, ed il coefficiente di degrado corrispondente, ai sensi dell'articolo 13, comma a) del D.P.R. 902/1986.

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori calcolati, suddivisi per tipologia dei componenti (sostegni ed apparecchi di illuminazione) e per indice di priorità di intervento:



Comune di Concorezzo (MB)
Piano di Illuminazione
Valutazione economica degli impianti di illuminazione
pubblica di proprietà Enel So.I.e.

SOSTEGNI	
INDICE DI PRIORITA' DI INTERVENTO	V.I.R. CALCOLATO
1	€-
2	€83.094,87
3	€29.064,85
4	€41.561,52
5	€18.241,64
-	€37.963,75
Totale complessivo	€209.926,62

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE	
INDICE DI PRIORITA' DI INTERVENTO	V.I.R. CALCOLATO
1	€2.288,81
2	€-
3	€-
4	€26.550,40
5	€16.434,91
-	€45.571,51
Totale complessivo	€90.845,63

Da cui si arriva ad un valore industriale residuo per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel So.I.e. totale, pari a **€300.772,25**.

VALUTAZIONE DELLE DEDUZIONI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA b) DEL D.P.R. 902/1986

L'articolo 13, comma b) del D.P.R. 902/1986, valuta le deduzioni da applicare al valore degli impianti, in merito a: *"il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo"*.

Questo dato rappresenta l'entità dei costi per l'adeguamento normativo degli impianti di proprietà Enel So.I.e. che attualmente non sono conformi ai dettami normativi vigenti.

Il valore, riportato nel documento *"Stima Economica dei costi e risparmio energetico"*, nella parte relativa agli interventi minimi per rendere a norma gli impianti di illuminazione di proprietà Enel So.I.e., è stato calcolato sulla base dei costi medi di mercato illustrati nel precedente paragrafo, e ammonta a **€412.825,60**.



3. TABELLA DI SINTESI FINALE

DESCRIZIONE	V.I.R.	VALORE DA DEDURRE
Valore Industriale Residuo	€300.772,25	
Deduzione per gli adeguamenti normativi degli impianti (art. 13, comma b) D.P.R. 902/1986)		€412.825,60
TOTALI	€300.772,25	€412.825,60

TOTALE RISCATTO	- €112.053,35
------------------------	----------------------

Dalla tabella sopra riportata risulta evidente che, al netto delle deduzioni da applicare sul valore residuo degli impianti, ai sensi del D.P.R. 902/1986, il valore negativo del riscatto è dovuto al generale grado di obsolescenza e di non conformità alla normativa vigente (L.R. 17/200 e s.m.i.) degli impianti di proprietà Enel. So.I.e., che nel corso degli anni di gestione del sistema illuminazione non ha provveduto adeguatamente a mantenere le componentistiche ormai rese vetuste dalle ore di esercizio e dall'usura, oltre a non rinnovare il parco impianti per adeguarlo alle normative vigenti in materia.

Una ulteriore deduzione da applicare al V.I.R. sarebbe la percentuale già teoricamente corrisposta da parte del comune ad Enel al momento dei lavori di installazione dei suoi impianti. In assenza di questa informazione, si è deciso di non prendere in considerazione questa deduzione.

Si conclude quindi affermando che il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà Enel So.I.e. presenti sul territorio comunale di Concorezzo, dovrebbe avvenire senza nessun corrispettivo da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti di Enel So.I.e..